

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_289/2017

Sentenza del 9 giugno 2017

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A. _____, Italia, patrocinato da B. _____,
ricorrente,

contro

AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 marzo 2017.

Visto:

il ricorso del 25 aprile 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 23 marzo 2017,
la comunicazione del 27 aprile 2017 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
l'atto complementare del 11 maggio 2017 (timbro postale),

considerando:

che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti inesatti (art. 97 cpv. 2 LTF),
che dinanzi al Tribunale federale possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), aspetto su cui il ricorrente non si pronuncia come dovrebbe (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che il ricorrente si dilunga nel criticare l'operato dell'assicuratore, quando oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale non è né la decisione amministrativa, né tantomeno la decisione su opposizione, ma soltanto il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 lett. d e art. 86 cpv. 2 LTF),
che il ricorrente si limita a contestare la vetustà dei rapporti medici, senza però confrontarsi con le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha escluso sia la valenza probante dei documenti medici presentati in sede cantonale sia un effetto vincolante per la decisione del giudizio C-7111/2016 emesso il 17 febbraio 2017 dal Tribunale amministrativo federale in ambito

Al,
che anche per quanto attiene alla facoltà di essere ascoltato personalmente dalla Corte cantonale, il ricorrente non pretende l'esistenza di un diritto al riguardo,
che il ricorrente cita alla rinfusa disposizioni della PA e della legge ticinese sulla procedura amministrativa (LPAm; RL 3.3.1.1), quest'ultima trattandosi di diritto cantonale peraltro nemmeno censurabile dinanzi al Tribunale federale (art. 95 LTF),
che per il resto la possibilità di completare la motivazione di un ricorso è permessa peraltro a restrittive condizioni soltanto in ambito di assistenza giudiziaria in materia penale (art. 43 LTF),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 9 giugno 2017

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi